

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 ottobre 1979  
(V. Stampato n. 574)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**(PANDOLFI)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(ANDREATTA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 ottobre 1979*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
14 settembre 1979, n. 439, concernente conferimento di  
fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di  
Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento  
di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, concernente conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito industriale sardo e collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale, con le seguenti modificazioni:

*l'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« È autorizzata la spesa di lire 283 miliardi, ripartita in ragione di lire 250 miliardi nell'anno finanziario 1979 e lire 33 miliardi nell'anno finanziario 1980, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 107 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 7 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sicilia: lire 73 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1979 e lire 23 miliardi nell'anno 1980;

Credito industriale sardo: lire 103 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 3 miliardi nell'anno 1980 »;

*all'articolo 2, primo comma, le parole:*  
« , il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna », *sono sostituite dalle seguenti:* « ed il Banco di Sicilia »;

*l'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, se relative a società consortili aventi per oggetto la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili emesse da imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica, per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili con-

nessi a piani di risanamento delle imprese medesime presentati al Ministro dell'industria, commercio e artigianato entro il 15 ottobre 1979, saranno rilasciate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Dallo stesso Comitato interministeriale saranno altresì rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, concernenti crediti verso imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica per il cui risanamento intervengono società consortili ai sensi degli articoli 1 e 4 della medesima legge, limitatamente ai piani di risanamento presentati al Ministro dell'industria, commercio e artigianato entro il 15 ottobre 1979 »;

*all'articolo 6, primo comma, le parole:  
265 miliardi, sono sostituite dalle seguenti:  
250 miliardi;*

*l'articolo 7 è soppresso.*

#### Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, il cui onere resta imputato sulla autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, nei limiti di cui all'articolo 1 di detto decreto-legge n. 439 del 1979, come modificato dalla presente legge.

Il Banco di Sardegna dovrà restituire al Tesoro dello Stato l'importo di quindici miliardi, già corrisposto, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza oneri di interessi.

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 15 settembre 1979.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare i fondi patrimoniali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna e del Credito industriale sardo nonchè di agevolare il collocamento di obbligazioni emesse dagli istituti di credito industriale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

## DECRETA:

## Articolo 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 380 miliardi, ripartita in ragione di lire 265 miliardi nell'anno finanziario 1979 e lire 115 miliardi nell'anno finanziario 1980, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 150 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 50 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sicilia: lire 75 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1979 e lire 25 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1979 e lire 10 miliardi nell'anno 1980;

Credito industriale sardo: lire 130 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 30 miliardi nell'anno 1980.

## Articolo 2.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

È autorizzata la spesa di lire 283 miliardi, ripartita in ragione di lire 250 miliardi nell'anno finanziario 1979 e lire 33 miliardi nell'anno finanziario 1980, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 107 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 7 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sicilia: lire 73 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1979 e lire 23 miliardi nell'anno 1980;

Credito industriale sardo: lire 103 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1979 e lire 3 miliardi nell'anno 1980.

Articolo 2.

Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

#### Articolo 3.

Il Credito industriale sardo iscriverà la somma conferita al « Fondo speciale » di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'istituto.

#### Articolo 4.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio può essere concessa la garanzia dello Stato a speciali serie di obbligazioni emesse dagli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale, fino all'importo complessivo in valore nominale di lire 300 miliardi per l'anno finanziario 1979. Tale limite potrà essere variato per gli anni successivi con la legge finanziaria.

La garanzia dello Stato di cui al precedente comma diventa automaticamente operante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1979 e successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

#### Articolo 5.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, per la partecipazione a società consortili aventi per oggetto la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili emesse da imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica, per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento delle imprese medesime, saranno rilasciate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

Articolo 3.

*Identico.*

Articolo 4.

*Identico.*

Articolo 5.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, se relative a società consortili aventi per oggetto la sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili emesse da imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica, per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento delle imprese medesime presentati al Ministro dell'industria, commercio e artigianato entro il 15 ottobre 1979, saranno rilasciate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Dallo stesso Comitato interministeriale saranno altresì rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, concernenti crediti verso imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica per il cui risanamento intervengono società consortili ai sensi degli articoli 1 e 4 della medesima legge.

#### Articolo 6.

All'onere di lire 265 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 7.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 162, il cui onere resta imputato sulla autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto.

#### Articolo 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1979.

**PERTINI**

COSSIGA — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, il *Guardasigilli*: MORLINO



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Dallo stesso Comitato interministeriale saranno altresì rilasciate le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, concernenti crediti verso imprese industriali di rilevante interesse generale nel settore della chimica per il cui risanamento intervengono società consortili ai sensi degli articoli 1 e 4 della medesima legge, limitatamente ai piani di risanamento presentati al Ministro dell'industria, commercio e artigianato entro il 15 ottobre 1979.

Articolo 6.

All'onere di lire 250 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

*Identico.*

Articolo 7.

**Soppresso.**

Articolo 8.

*Identico.*